

43827/07

UDIENZA PUBBLICA DEL 12/10/07

Sentenza n. 2395
R.G.n. 13204/06



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Signori

- dott. Vitalone Claudio
- dott. Cordova Agostino
- dott. Petti Ciro
- dott. Sensini Silvia
- dott. Gazzara Santi



- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
 il **26 NOV. 2007**
 FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
 ...enati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Riccio Domenico, nato a Santa Maria a Vico (Ce) il 9/1/50
avverso la sentenza resa dal Tribunale monocratico di Lucera in data 22/11/05

vista la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lucera, con sentenza del 22/11/05, condannava Riccio Domenico alla pena di euro 800,00 di ammenda, riconoscendolo colpevole del reato di cui all'art. 30, co. 1, lett. a), in relazione

1

all'art. 18, co. 2, della L. 11/2/92 n. 157, perché, sprovvisto della relativa autorizzazione, esercitava attività venatoria in periodo di divieto generale per i non residenti nella regione Puglia.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, con i seguenti motivi:

-art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. anche in relazione agli artt. 3,4,6 c.p., 530 c.p.p.; nullità della impugnata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche inerenti la fattispecie de qua;

-art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. anche in relazione agli artt. 3, 5, 117 co. 2 lett 1 Cost. – nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

Il prevenuto fonda il gravame nell'obiettare la erronea interpretazione che il giudice di merito avrebbe dato alla legge regionale, in materia di caccia, in correlato alla legge nazionale (L. 157/92) così da pervenire al riconoscimento in capo al legislatore regionale del potere di stabilire ciò che costituisce reato, rispetto a ciò che lo esclude, in dipendenza di un elemento di carattere residenziale, che non potrebbe mai rappresentare un discrimine.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

La decisione gravata appare sorretta da logica ed esaustiva motivazione; in essa non si rinvencono lacune ed i vizi dedotti con il ricorso non appaiono inficiarne la corretta argomentazione.

Il Tribunale di Lucera ha ritenuto che la normativa statale in oggetto abbia uno spazio di applicazione residuale nei confronti della legge regionale, sul punto richiamando l'art. 117 Cost., con il quale si afferma che la Regione emana, in materia, tra l'altro, di caccia, norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in materia ed ha affermato che il contenuto del divieto dell'attività venatoria, ex art. 18 L. 157/92 va individuato facendo ricorso alla legge regionale, visto che il co. 1, della citata disposizione, attribuisce alle Regioni il potere di stabilire il calendario della intera annata venatoria.

Conseguentemente il divieto generale di caccia, stabilito dalla legge statale, può non coincidere con quello fissato dalla legge regionale, potendo quest'ultima fissare, con un proprio calendario di attività venatoria, un differente periodo di inibizione.

Inoltre, il contenuto generale del divieto de quo, in base al combinato disposto tra l'art. 18 e all'art. 30 lett. A) della indicata legge, non cessa di essere tale anche nel caso in cui la legislazione regionale individui i destinatari di esso solo nei soggetti non residenti nella medesima Regione, con la finalità di tutelare la fauna dagli abbattimenti eccessivi (Cass. 11.03.04 n. 20678).

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 12.10.07

Il consigliere estensore

(Santi Gazzara)



Il Presidente

(Claudio Vitalone)

